

# GUIDA PER L'ELETTORE

## QUANDO SI VOTA

Le prossime elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte e del Presidente della Giunta regionale si svolgeranno l'8 e il 9 giugno con i seguenti orari<sup>1</sup>:

- sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23;
- domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

I comizi elettorali per eleggere Presidente della Giunta e Consiglio regionale sono stati indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 dell'8 aprile 2024. Con decreto n. 12/2024 il Presidente della Giunta regionale ha, inoltre, provveduto ad assegnare i seggi alle circoscrizioni, indicando il numero massimo e minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. Entrambi i decreti sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 9 aprile 2024.

La notizia della convocazione dei comizi elettorali è portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto che tutti i sindaci dei comuni del territorio regionale rendono pubblico, mediante affissione, 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

## CHI HA DIRITTO AL VOTO

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione, possono esercitare il diritto di voto<sup>2</sup>. Tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge (scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell'ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto<sup>3</sup>.

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (*art. 48, comma 4, Cost.*)

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo<sup>4</sup> (*D.P.R. 223/1967, art. 2*)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Con gli stessi orari si svolgeranno anche le elezioni europee e le elezioni amministrative per 801 comuni del Piemonte. I comuni piemontesi che andranno al voto sono consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-piemonte-2024/>

<sup>2</sup> Il primo comma dell'art. 48 Cost. recita:

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

<sup>3</sup> Art.40 e 42 D.P.R. (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*)

<sup>4</sup> L'art.2 del D.P.R. 223/1967 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*) recita:

“Non sono elettori: *omissis*

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.”

## DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 299/2000<sup>5</sup>, è stata istituita la "tessera elettorale" personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

Tale tessera va esibita presso la sezione elettorale unitamente a un documento di identità.

In caso di suo smarrimento o di esaurimento degli spazi per l'attestazione del voto, l'elettore può richiederne il duplicato all'ufficio elettorale del comune di residenza.

## ELETTORATO PASSIVO

Il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere eletto, trova fondamento nell'articolo 51 della Costituzione che dispone: "*tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*".

Fatte salve tutte le cause ostative che si riassumono essenzialmente nelle categorie della incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, possono essere eletti consiglieri regionali e Presidente della Giunta gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

## COME SI VOTA

L'elettore può votare:

- a) per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tale caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista. Se il candidato si limita a esprimere il voto di preferenza a fianco di un contrassegno di una lista, il voto si intende espresso a favore di tale lista a condizione che il candidato sia presente nella lista medesima. Ove tale condizione sia rispettata, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
- b) per il candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
- c) per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale (**il tal caso, il voto è assegnato unicamente al candidato Presidente**);
- d) per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (cosiddetto **voto disgiunto**).

---

<sup>5</sup> Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 12.

## **ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE**

L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza. **L'espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l'annullamento della seconda preferenza.**

## **L'ASSEGNAZIONE DEI 40 SEGGI PROPORZIONALI ALLE CIRCOSCRIZIONI**

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12/2024, sono stati assegnati alle circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Torino e delle province piemontesi, proporzionalmente alla loro popolazione, i 40 seggi proporzionali<sup>6</sup> secondo il riparto risultante dalla sottostante tabella:

<b>CIRCOSCRIZIONE</b>	<b>SEGGI SPETTANTI</b>
ALESSANDRIA	4
ASTI	2
BIELLA	2
CUNEO	5
NOVARA	3
TORINO	21
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1
VERCELLI	2
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>

---

<sup>6</sup> L'art.12 della l.r. 12/2023 recita:

“1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola.

2. Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo per quaranta il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, e assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1.”